



**COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**  
(Provincia di Isernia)

**SEDUTA DEL 26/03/2018**

**DELIBERA N. 5**

DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 16,25 con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco-Presidente	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	consigliere	X	
3	MELE Gonaria	"	X	
3	CASCIATO Settimio	"	X	
4	DI GIULIO Camilla	"	X	
6	CAVALIERE Valentina	"		X
7	SCIULLI Antonio Josè	"	X	
8	VENDITTI Alessandra	"		X
9	FARINA Antonio	"		X
10	LOMBARDOZZI Vincenzo	"	X	
<b>TOTALI</b>			<b>07</b>	<b>03</b>

Presiede il Sindaco Dott.ssa Nunziatina NUCCI, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno prot. n. 953 del 09/03/2018.

Partecipa alla seduta il dott.ssa Maria Nicoletti, Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

=====

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dai sottoscritti Responsabili dell'Ufficio Tecnico-tributi e del Servizio Finanziario.  
22/03/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico T.  
f.to Geom. Carmine Di Giulio

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to Dott. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2018.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di delibera;

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'imposta unica municipale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

La IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**DATO ATTO** che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 38 del 15/02/2018, è stato stabilito lo slittamento al 31 marzo 2018 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2018/2020;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS) in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS);
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); -

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 ottobre 2012;

**RICHIAMATA** la delibera Consiglio Comunale n. 04 del 23/03/2017, con la quale sono state deliberate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 come in appresso specificato:

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 6‰ (seipermille);
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,6‰ (ottovirgolaseipermille);
- la detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.;

**PRESO ATTO** che la legge di conversione del D.L. nr. 47/2014 ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato; ciò comporta, per i cittadini in possesso dei citati requisiti, l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e, inoltre, le imposte comunali TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti) sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

**RILEVATO** che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**VISTO** il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**PRESO ATTO** che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il

Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

**PRESO ATTO** delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

**DATO ATTO** che tra le modifiche apportate all'IMU dalla Legge di stabilità anno 2016, il comma 10 dell'art. 1 della predetta legge n. 208/2015, introduce una riduzione del 50% della base imponibile Imu per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, purchè il contratto sia regolarmente registrato, e a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, o possieda altresì nello stesso comune altro immobile adibito ad abitazione principale;

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 2018/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015, pertanto si confermano per l'anno 2018 le aliquote IMU applicate nel 2017, salvo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità sommariamente riportate in premessa;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei servizi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTI:**

- la Legge di stabilità 2018;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

## **D E L I B E R A**

**DI CONFERMARE** le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, così come sono state stabilite con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2017, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 come in appresso riportato:

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 6‰ (seipermille);
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,6‰ (ottovirgolaseipermille);
- confermare la detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi

contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

**DI DARE ATTO** che:

- che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
- dare atto che per tutti gli altri di aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta IMU si rimanda al rispettivo regolamento;
- Le scadenze di pagamento sono le seguenti:
  - 1) acconto 16 giugno 2018;
  - 2) saldo 16 dicembre 2018;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, come evidenziato in premessa, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000.

---

*In prosieguo di seduta si passa al punto n 5 all'odg. Il Sindaco illustra la proposta, dando lettura delle tariffe e della circostanza che esse sono confermate rispetto all'anno precedente e successivamente invita alla discussione e, in assenza di interventi, invita alla votazione.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 0, astenuti n. 0, su Consiglieri presenti n 07 e votanti n. 07, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 0, astenuti n. 0, su Consiglieri presenti n 07 e votanti n. 07, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott.ssa Nunziatina NUCCI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Maria NICOLETTI

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Sant'Angelo del Pesco, li 11-04-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Maria NICOLETTI

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data 11-04-2018 e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 11-04-2018 al 26-04-2018 a norma dell' art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 135

Sant'Angelo del Pesco, li 11-04-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Maria NICOLETTI

---

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria NICOLETTI

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

( X ) Il giorno 26/03/2018 a norma dell' art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 26/03/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Maria NICOLETTI

---